

STATUTO

TITOLO PRIMO

COSTITUZIONE - SEDE - SCOPI

Articolo 1

E' costituita una associazione di portatori di handicap e di volontari sensibili alle loro problematiche, con la denominazione "Vita Insieme Onlus".

L'associazione ha sede in Bari a via Pavoncelli, 74.

Articolo 2

L'associazione è organismo libero ed indipendente: non ha fini di lucro ed è apolitica.

Essa è aperta a quanti accettano di dedicarsi attivamente al conseguimento dei fini istituzionali appresso specificati.

Articolo 3

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza sociale e socio-sanitaria a favore dei portatori di handicap.

L'associazione ha per scopo:

- la gestione di abitazioni costituite in proprio, acquistate, locate, ricevute in donazione, ove ospitare portatori di handicap privi di mezzi materiali e di idoneo supporto familiare;
- la promozione di iniziative volte all'abbattimento delle barriere architettoniche;
- l'integrazione dei portatori di handicap nelle strutture pubbliche, attraverso i

Stano Mare

Stano Mare

collegamenti tra i vari organismi delegati per legge a tale funzione;

- la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione del potenziale sociale, culturale, fisico dei portatori di handicap, con particolare attenzione al potenziale attitudinalè, artistico-professionale e lavorativo in genere, mediante corsi professionali speciali;
- la sensibilizzazione dell'opinione pubblica alla complessa problematica degli handicappati e del loro abbandono;
- la promozione di iniziative volte a sollecitare dalla parte pubblica, cui spetta la prevenzione degli handicaps, l'applicazione delle norme legislative vigenti, proponendone nuove e più moderne laddove se ne ravvisi la necessità;
- l'organizzazione di manifestazioni, seminari, ricerche, concorsi culturali utili allo sviluppo della sensibilizzazione ai problemi degli handicappati ed alla loro soluzione;
- il sostegno morale ed economico, nei limiti delle potenzialità dell'Associazione, dei portatori di handicap e dei loro familiari;
- l'inserimento nel mondo del lavoro degli stessi portatori di handicap.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a eccezione di quelle a esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

TITOLO SECONDO

PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

Articolo 4

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni immobili e mobili ad essa

Stano Mena

Stano Mena

per qualsiasi titolo pervenuti.

Il patrimonio è amministrato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 5

I mezzi finanziari di esercizio di cui l'Associazione dispone per il proprio funzionamento sono:

- a) le rendite delle attività patrimoniali;
- b) le quote di adesione all'Associazione, le quote sociali annuali e le contribuzioni degli associati;
- c) i contributi delle amministrazioni statali ed altri Enti;
- d) i contributi dei privati;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni risorsa economica rientrante tra quelle consentita dall'art.5 della legge 266/91.

Le quote e i contributi di cui alle precedenti lettere b) e d) sono a fondo perduto e, quindi, non sono rivalutabili, nè ripetibili e nè trasmissibili a terzi in nessun caso; nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, nè in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione.

L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio verranno predisposti il bilancio consuntivo e quello preventivo dell'esercizio successivo.

Steve Moore

Pop Lamb

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate in favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO TERZO

SOCI

Articolo 6

Sono aderenti dell'Associazione:

- a) i soci ordinari: i portatori di handicap e tutti coloro che intendano partecipare all'attività dell'Associazione per contribuire a realizzarne gli scopi;
- b) i soci onorari: coloro che hanno acquistato particolari benemerienze nel campo della promozione socio-culturale dei portatori di handicap.

Coloro che intendono aderire all'Associazione debbono inoltrare domanda al

Eleonora Mena

Giuseppe Mena

Consiglio Direttivo cui è demandato l'esame e l'accettazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere predisposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Articolo 7

Ciascun aderente ha diritto di usufruire dei beni sociali, nonché di partecipare effettivamente alla vita sociale e a tutte le manifestazioni indette dalla Associazione, senza alcuna differenza di trattamento.

I soci forniscono le loro prestazioni a titolo gratuito.

Articolo 8

La qualità di socio si perde per morte, per recesso, per espulsione, per morosità.

Articolo 9

Il socio che voglia recedere dall'Associazione deve presentare le proprie dimissioni con lettera raccomandata spedita entro il trenta settembre dell'anno: in mancanza l'adesione si intende rinnovata per l'anno successivo.

Articolo 10

Può essere espulso dall'associazione il socio che non si attenga al presente statuto o ai deliberati dell'assemblea o del Consiglio Direttivo, ovvero si renda indegno per cattiva condotta o sia riconosciuto responsabile di delitto non colposo punibile con la reclusione, ovvero fomenti dissidi tra i soci o turbi

Stano Alona

Prof. Lamb

l'ordine dell'associazione e comprometta la dignità della stessa, ovvero di fatti cessi di partecipare alla vita attiva del sodalizio.

Sull'espulsione decide il Consiglio Direttivo: la relativa deliberazione motivata deve essere comunicata all'interessato. Contro la delibera di espulsione è ammesso ricorso, entro quindici giorni da detta comunicazione, alla assemblea, che decide inappellabilmente.

Articolo 11

Il socio moroso è richiamato per iscritto al pagamento delle contribuzioni dovute entro un termine fissato dal Consiglio Direttivo: scorso tale termine il Consiglio può dichiarare cessato il rapporto associativo del socio moroso.

Articolo 12

Il Consiglio Direttivo potrà esentare dal pagamento della quota annuale i soci in condizione particolarmente disagiate.

Articolo 13

Le cariche sociali sono elettive e gratuite: esse sono riservate a tutti gli aderenti dell'Associazione.



TITOLO QUARTO

ORGANI SOCIALI

Articolo 14

Organi dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;



4) il Tesoriere.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

TITOLO QUINTO

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 15

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione medesima.

Articolo 16

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo e si riunisce in via ordinaria ogni anno entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

Essa può tuttavia essere convocata in via straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno e quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo degli associati.

Il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno dell'assemblea vengono stabiliti da Consiglio Direttivo.

Articolo 17

Il luogo, la data e l'ordine del giorno dell'Assemblea sono comunicati ai soci con lettera raccomandata spedita almeno dieci giorni prima della data della convocazione.

Articolo 18

L'Assemblea è presieduta da un socio nominato dall'Assemblea medesima tra i

Steno Mena

Luigi Lenti

presenti; essa nomina altresì un segretario ed ove occorra due scrutatori.

Articolo 19

L'Assemblea è valida in prima convocazione se vi sia rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, da tenersi in giorno successivo con le stesse modalità della prima, delibera validamente qualunque sia il numero dei soci rappresentati. Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio avente diritto a voto. Nessuno può rappresentare più di un altro socio.

Articolo 20

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; per le delibere di cui ai punti c) ed e) del successivo art.21 è necessaria la maggioranza dei due terzi dei voti.

Articolo 21

L'Assemblea dei soci:

- a) esamina e discute i problemi dell'Associazione, formula proposte e delibera in ordine all'indirizzo generale ed al programma annuale formulato dal Consiglio Direttivo;
- b) elegge ogni tre anni il Consiglio Direttivo, il Presidente e il Tesoriere;
- c) delibera l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- d) approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo compilati a cura del Consiglio Direttivo e depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione;
- e) delibera l'istituzione di altri organi temporanei o permanenti

Stano Mena

Stano Mena

dell'Associazione, determinandone gli scopi e le modalità di funzionamento;
f) provvede alla sostituzione e reintegrazione dei membri del Consiglio Direttivo decaduti e dimissionari.

TITOLO SESTO

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 22

Il Consiglio Direttivo si compone da quattro a nove membri eletti dall'Assemblea dei soci.

I consiglieri restano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il Consiglio si riunisce ordinariamente ogni tre mesi ed in via straordinaria quando il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta almeno da un terzo dei Consiglieri.

Il Consiglio stesso può pronunciare la decadenza dei suoi membri che non intervengano, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Segretario e quelle altre cariche che ritiene opportune per il buon funzionamento dell'Associazione. Esso delibera con la maggioranza dei suoi componenti; le votazioni sono prese a maggioranza dei presenti e sono sempre palesi salvo che per l'attribuzione delle cariche e per le questioni personali nei quali casi si procede a scrutinio segreto.

Gli avvisi di convocazione del Consiglio, contenenti l'ordine del giorno, devono essere inviati ai Consiglieri almeno sette giorni prima della convocazione, per raccomandata o, in caso di urgenza, a mezzo telegramma.

Articolo 23

Stano Mone
Roberto C...

Il Consiglio Direttivo:

- a) formula ogni anno il programma generale dell'attività dell'Associazione, che propone all'Assemblea per l'approvazione, e ne cura l'applicazione;
- b) provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione,
- c) predispone il bilancio preventivo e consuntivo e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci;
- d) autorizza la costituzione di Sezioni comunali e prende atto della nomina del Presidente di tali sezioni;
- e) vigila sulle Sezioni e ne approva i bilanci;
- f) si può valere, per l'attuazione dei fini sociali, dell'opera di persone particolarmente competenti alle quali attribuisce la qualifica di consulenti tecnici dell'Associazione;
- g) esamina ed approva le relazioni del lavoro svolto dal Presidente nonché i piani di organizzazione e di attività elaborati dallo stesso Presidente;
- h) delibera circa l'organizzazione di convegni e congressi e stabilisce i temi di studio dei suddetti;
- i) delibera la nomina dei soci onorari;
- l) delibera sull'ammontare delle quote di adesione all'Associazione e delle quote sociali annuali.

Stevane More

[Signature]

TITOLO SETTIMO

IL PRESIDENTE

Articolo 24

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il

Consiglio Direttivo e vigila perchè siano osservate le norme statutarie e siano eseguite le delibere del Consiglio.

Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vice-Presidente e, in caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

TITOLO OTTAVO

IL TESORIERE

Articolo 25

Il Tesoriere gestisce i mezzi della Associazione secondo le direttive del Consiglio e le disposizioni del Presidente: egli è responsabile di tutti gli atti relativi alla sua funzione.

TITOLO NONO

RINVIO

Articolo 26

Per quanto non è espressamente previsto nel presente statuto, si fa rinvio alle norme del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia di associazione.

Steno More

Steno More

Steno More